



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa

Sezione Tecnico Amministrativa Operativa

Piazza Castello n. 18 – 92031 Lampedusa (AG) – Tel/fax 0922970141 – Mail: uclampedusa@mit.gov.it
P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola>

ORDINANZA

“Interdizione dello specchio acqueo prospiciente il tratto di costa del Comune di Lampedusa in località Cala Croce”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare, i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell’art. 81 Cod.Nav.;
- VISTI** gli artt.104 e 105 del D. L.vo n°112/98;
- VISTA** la segnalazione pervenuta dalla Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa, relativa al distacco di materiale roccioso in località “Cala Croce”;
- VISTO** il rapporto di missione redatto dalla dipendente motovedetta CP327, in data 06.04.2026;
- VISTA** l’ordinanza 15/2009 afferente al divieto di ogni attività connessa all’uso del mare nelle ivi elencate aree dell’isola di Lampedusa per la presenza di costoni franosi;
- VISTA** l’ordinanza di sicurezza balneare 15/2025 ed, in particolare i già vigenti limiti della navigazione e della balneazione;
- VISTI** gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di garantire la sicurezza della navigazione delle unità navali e dei mezzi nautici di qualsiasi tipologia (anche dei c.d. “natanti da spiaggia”) che transitano e/o sostano negli specchi acqueei prospicienti i tratti di litorale in argomento, nonché salvaguardare l’incolumità di coloro i quali fruiscano a qualsiasi titolo dei detti specchi acqueei;

RENDE NOTO

Che lo specchio acqueo, per una distanza di circa metri 40 (quaranta) dalla costa antistante la località "Cala Croce" del Comune di Lampedusa (AG), per quanto richiamato in premessa è da ritenersi potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità, per la sicurezza della navigazione e per eventuali unità navali transitanti in prossimità dello specchio acqueo in questione e per i fruitori a qualsiasi titolo dello stesso. Nel dettaglio, lo specchio acqueo, oggetto del presente provvedimento interdittorio, è ricompreso nell' area ricadente all'interno della congiungente ideale dei sottonotati punti nautici individuati dalle seguenti coordinate (DATUM WGS84) e graficamente rappresentato nell' allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza:

PUNTI	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	35°29'54.62" N	12°35'27.97" E
B	35°29'53.61" N	12°35'29.13" E
C	35°29'54.93" N	12°35'30.77" E
D	35°29'56.26" N	12°35'29.28" E

ORDINA

Art. 1

(Interdizione degli specchi acquei)

Con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione contraria, e fermi restando tutti gli altri divieti e le prescrizioni già disposti nei provvedimenti ordinatori vigenti, tra cui quelli richiamati in premessa, lo specchio acqueo di cui al *rende noto* è interdetto alla navigazione, all'ancoraggio e alla sosta di qualunque unità navale, sia da diporto che ad uso professionale; alla pesca, con qualsiasi unità o strumento praticata; alle immersioni subacquee praticate con qualunque tecnica; alla balneazione, alla pubblica fruizione in generale ed all'esercizio di qualsiasi attività inerente l'uso del mare e del demanio marittimo, a qualunque scopo praticata.

Art. 2

(Deroghe per le operazioni di indagine e messa in sicurezza)

Non sono soggetti al divieto di cui al precedente articolo, le unità navali della Guardia Costiera, i Corpi di polizia dello stato civili/militari impegnati in attività di istituto nonché il personale ed i mezzi delle Amministrazioni dello Stato e/o Enti/Autorità competenti che, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, saranno impegnati nelle attività di indagine e messa in sicurezza delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei di cui al "*rende noto*".

Art. 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'articolo 53 del D.lgs n. 171/2005 se alla condotta di un'unità da diporto, ovvero, negli altri casi, a norma degli articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione, nonché, ove il fatto costituisca diverso o più grave reato a norma dell'art. 1231 del codice della navigazione, ferma restando l'applicazione di altre pertinenti norme in relazione alla fattispecie eventualmente accertata, e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.

Art. 4
Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola> nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Flavio VERDE
(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del C.A.D.)

ALLEGATO PLANIMETRICO



PUNTI	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	35°29'54.62" N	12°35'27.97" E
B	35°29'53.61" N	12°35'29.13" E
C	35°29'54.93" N	12°35'30.77" E
D	35°29'56.26" N	12°35'29.28" E



